

m. dg		
19 DIC 2012		
1998	09	1903
Il Presidente del Tribunale di Forlì, in persona del Dr. Orazio Pescatore;		
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, in persona del Dr. Sergio Sottani;		

**PREAMBOLO**

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, Avv. Emanuele Prati;  
 Il Presidente della Camera Penale della Romagna, Avv. Marco Martines;  
 concordando sulla necessità che le udienze penali del Tribunale di Forlì si svolgano in modo da

- dare concretezza al precetto costituzionale del giusto processo,
- assicurare la ragionevole durata di ogni processo,
- garantire in ogni fase e momento il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa,
- rispettare la dignità e le esigenze di imputati, persone offese, testimoni e di ogni altra persona coinvolta nel processo,
- osservare rigorosamente tutte le norme sostanziali e processuali,

convengono sulla applicazione nello svolgimento delle udienze penali del Tribunale delle seguenti regole condivise, denominate nel loro complesso "Protocollo per le udienze penali".

**Protocollo per la gestione delle udienze penali monocratiche e collegiali del Tribunale e dell'Ufficio GIP/GUP**

1 – L'udienza penale, sia monocratica sia collegiale nonché del GIP/GUP, inizia di regola alle ore 9,00.

L'udienza per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio direttissimo con rito monocratico (ex art. 558 c.p.p.) inizia di regola non prima delle ore 10,00, salvo esigenze di rispetto dei termini di legge.

Nel rito collegiale, il pubblico dibattimento può essere preceduto dalla celebrazione di procedimenti in camera di consiglio ovvero procedimenti di esecuzione.

2 – L'udienza penale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal giudice in modo che abbia una prevedibile durata di non meno di 4,30 ore effettive (9,00 – 13,30) e in modo che non si protragga oltre le ore 17,00 (con una sospensione tra le 13,30 e le 14,30 della durata non inferiore a 30 minuti e non superiore ad un'ora), fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti e la particolare necessità che si presenti di completare la trattazione di un procedimento o di una sua fase.

*E. d. H. V.*

3 – I giudizi dibattimentali ordinari di rito monocratico, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, sono fissati in prima comparizione, in più fasce orarie.

4 – I processi sono sempre rinviati dal giudice con indicazione d'orari differenziati per fasce. L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio comunica l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato. Il rinvio di un giudizio senza l'indicazione dell'ora, s'intende fatte per le ore 9,00.

5 – L'udienza di prima comparizione, nel rito monocratico, con eccezione dei giudizi con imputato detenuto (anche agli arresti domiciliari) e salvo quanto previsto nel successivo art. 7, è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali, di prescrizione o per applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., nonché alla definizione dei giudizi di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di prove.

In tale udienza, di regola, non si assumono prove, né si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici. Per tale ragione le parti non citano i testimoni e i propri consulenti tecnici e il giudice non ne autorizza la citazione.

Può peraltro farsi luogo alla trattazione e decisione di processi di natura documentale e di pronta decisione.

Nell'udienza di prima comparizione, nei processi di maggiore complessità, si determina il numero minimo prevedibile delle udienze necessarie a definire il processo in tempi ragionevoli, anche in relazione alla presumibile durata dell'assunzione delle prove, e si fissa, sentite le parti, il relativo calendario.

A tal fine i difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la propria presenza nelle udienze programmate o designano un sostituto che abbia facoltà di concordare le date delle successive udienze.

Il calendario viene fissato con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza, il nome del Giudice o del Presidente del collegio, specificando il numero e il piano di ubicazione dell'aula.

Er  
d  
Ka

6 – Il P.M. nei procedimenti a citazione diretta fa inserire in calce ai decreti di citazione a giudizio il seguente avviso: " *La persona offesa ha il diritto di intervenire alla prima udienza, è pertanto citata a comparire alla sopra citata udienza allo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno, e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno*".

Il difensore della persona offesa o del danneggiato nominati ex art. 101 c.p.p. hanno sempre diritto di consultare ed estrarre copia del fascicolo per il dibattimento indipendentemente dalla costituzione di parte civile senza necessità di autorizzazione alcuna.

La persona offesa, qualora, nonostante l'avviso di cui sopra, si presenti all'udienza di prima comparizione, è in ogni caso escussa se detenuta, portatrice di grave handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenne o se provenga da diversa provincia.

In tale ultimo caso, il giudice di regola assume la testimonianza della persona offesa dopo la trattazione di tutti gli altri procedimenti di prima comparizione per i quali non deve essere svolta istruttoria.

7 – Il giudice fa affiggere il ruolo nella bacheca della Cancelleria della Sezione entro le ore 12,00 del giorno precedente l'udienza (art. 20 D.M. 30/09/1989 n. 334) e ne invia copia informatica all'Ordine Forense. *I difensori possono chiedere che venga loro rilasciata copia.*

Il ruolo è compilato in modo da non ingenerare equivoci. Sono perciò indicati il rito (monocratico, collegiale, camerale), la data dell'udienza, il collegio o il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, il numero del registro generale notizie di reato, il nome degli imputati, l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato, nonché, ove possibile, ogni altra utile indicazione.

Il ruolo non contiene i nomi delle persone offese o dei testimoni.

8 – Nel formare il ruolo, il giudice tiene conto delle fasce d'orario di cui ai precedenti artt. 4 e 5, nonché della prevedibile durata complessiva dell'udienza secondo i criteri indicati al precedente art. 3.

Nell'ambito delle singole fasce, in ogni modo nella effettiva trattazione, il giudice dà la precedenza ai processi con imputati detenuti (anche se per reato diverso da quello per cui si procede), a quelli

affetti da nullità, irregolarità della notificazione o altre evenienze processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.) che determinino l'immediata definizione o il differimento del giudizio.

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, e in deroga all'ordine dei processi fissato nel ruolo, il giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali siano presenti parti private, testimoni o dichiaranti che siano: detenuti, portatori di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenni o provenienti da diversa provincia. Tali situazioni particolari saranno segnalate dagli interessati e sottoposte senza ritardo al giudicante.

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, esauriti i giudizi di cui al precedente comma e in deroga dall'ordine indicato nel ruolo, il giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi in cui intervenga remissione (e relativa accettazione) di querela, istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, istanza di "patteggiamento" o istanza di giudizio abbreviato. In tale ultimo caso, ove si tratti di processo la cui definizione comporti uno studio di atti di una qualche complessità, ammesso il rito abbreviato, il giudice rinvia la discussione del processo ad altra udienza, oppure, sentiti il Pubblico Ministero, il difensore e il cancelliere, la differisce nell'ambito della medesima giornata, ma all'esito della trattazione di tutti gli altri giudizi, indicando l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato. Analogamente per quanto riguarda il giudizio definibile prontamente sulla base di meri documenti.

9 – Nell'udienza, il giudice – esauriti i criteri di cui all'art. 8 – anticipa all'interno della stessa fascia oraria o posticipa un giudizio in ragione di documentati e concomitanti impegni dei difensori. Il rispetto degli impegni del difensore deve essere in ogni caso temperato con le esigenze del Pubblico Ministero, degli altri avvocati, delle parti private e dei testimoni, anche se interessati a processi diversi da quello per cui è chiesta l'anticipazione o il differimento.

10 – Nel rinviare i giudizi per istruttoria, il giudice riserva le fasce di prima mattina ai giudizi di più spedita trattazione, e quelle di tarda mattina per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.

Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio, e comunque, preferibilmente, nelle fasce orarie delle h. 12,00 e delle h. 14,30 nel rito monocratico, e delle 11,00 e delle 14,30 nel rito collegiale.

11 - Nelle udienze di rinvio successive alla prima, tutti i processi sono fissati ad orari differenziati, in modo da consentire l'espletamento dell'istruttoria programmata ed evitare inutili attese ai testimoni.

Il Giudice si impegna alla valutazione dello stato di gravidanza e delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico.

Nello specifico il Giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terrà conto dello stato di gravidanza della donna avvocato e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, ed in particolare dal D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, a prescindere dalla eventuale sussistenza di patologie connesse. Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001 la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza.

Le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono presi in considerazione dal Giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio dell'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio medesimo.

Il Giudice e gli Avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio.

Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di chiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 c.p.p., informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.

12 - Ogni parte cura la citazione dei propri testi, con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza, del nome del Giudice o del Presidente del collegio e la specificazione del numero dell'aula e del piano del Palazzo in cui è ubicata.

13 - All'inizio della trattazione di ogni processo, in assenza dell'ufficiale giudiziario, ciascuna parte segnala al cancelliere d'udienza la presenza o meno dei propri testi; il Giudice invita i testimoni

presenti ad attendere fuori dall'aula; i testi sono successivamente chiamati a deporre a cura della parte che li ha citati.

14 - I difensori comunicano eventuale concomitante impegno professionale o altro legittimo impedimento che comporti il rinvio o il differimento dell'udienza appena ne vengono a conoscenza o comunque appena possibile, segnalandolo anche alle altre parti interessate al medesimo procedimento.

Le parti cercheranno, per quanto possibile, di nominare un sostituto processuale, che parteciperà all'udienza al solo fine di ricevere la comunicazione della data di rinvio.

Allo stesso modo il difensore di fiducia comunica tempestivamente l'intervenuta rinuncia al mandato al fine di consentire al Giudice l'individuazione e la nomina, in tempo utile, di un difensore d'ufficio onde evitare il rinvio o il differimento dell'udienza per l'espletamento del suddetto incumbente: in tal caso l'onere di comunicazione è limitato alla Cancelleria del Giudice. Nel caso la rinuncia al mandato non venga comunicata al Giudice almeno 7 giorni prima dell'udienza il difensore di fiducia deve restare a disposizione, al fine di evitare il rinvio dell'udienza, per l'eventualità che il difensore di ufficio chieda un termine a difesa.

15 – Nella gestione della udienza, il giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba restare in aula più del tempo strettamente necessario.

In aula, il detenuto attende la chiamata del suo processo libero nella persona. Ove siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenze, attende la chiamata del giudizio nel quale deve intervenire, anche come testimone, dichiarante o parte offesa, nei locali di sicurezza.

16 – Il giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine , senza eccezioni, il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 1° comma c.p.p. che, senza addurre giustificazioni, non si presenti in udienza; prima della segnalazione si deve tentare un rintraccio telefonico da parte della cancelleria all'utenza indicata dall'Ordine a tal fine e comunque non prima di 15 minuti prima dell'ora fissata per il dibattimento o comunque per l'udienza.

17- Il pubblico ministero che abbia necessità di assentarsi – ad es. nel corso della discussione o della camera di consiglio – si fa sostituire da altro rappresentante (anche onorario) dell'Ufficio, per garantire la disciplina dell'udienza ex art. 470 c.p.p.

18 – Il giudice evita le motivazioni contestuali di complessa o non breve stesura, al fine di non comprimere ingiustificatamente i tempi utili per la predisposizione dell'impugnazione, salvo che la sentenza riguardi l'ultimo processo e non si superino i limiti orari indicati nell'art. 3 ed in ogni caso in tal caso dispone che sia garantita la disponibilità alle parti delle trascrizioni entro 7 giorni dall'udienza. In caso di motivazione contestuale il giudice autorizza sempre le parti ad avere immediatamente copia della motivazione della sentenza letta in udienza.

È sempre fatta salva la possibilità di redigere motivazioni contestuali quando sia prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare.

19 – Ove il rinvio di un processo sia per qualsivoglia ragione certo sin dai giorni precedenti l'udienza, il giudice ne informa appena possibile il P.M. ed i difensori delle parti costituite a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.

Ove, per inderogabili esigenze di ufficio, sia necessario rinviare l'intera udienza, la Cancelleria esporrà avviso nella Cancelleria stessa e ne darà comunicazione alla segreteria del Consiglio dell'Ordine mediante posta elettronica, affinché quest' ultima avverta gli iscritti.

Le parti si impegnano a partecipare comunque all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

20 – Il fascicolo del P.M. rimane fino al giorno dell'udienza a disposizione delle parti presso la segreteria deputata.

### ***Udienza preliminare e udienza di convalida: regole specifiche***

21 - All'udienza preliminare si applicano, qualora non incompatibili, le regole previste per l'udienza di trattazione dibattimentale ad esclusione di quella di cui al punto 3; la trattazione di ciascun procedimento sarà fissata con un intervallo minimo tra l'una e l'altra di almeno 15 minuti.

22 - Il difensore deposita, ogniqualvolta sia possibile anche in ragione delle scelte difensive, almeno due giorni prima dell'udienza preliminare la richiesta di definizione del procedimento mediante rito abbreviato rappresentando, ove ritenuto necessario, l'opportunità che la discussione sia rinviata a data successiva; il Giudice comunicherà al difensore la data dell'eventuale rinvio per la discussione.

Nel caso in cui la richiesta venga avanzata nel corso dell'udienza stessa, la discussione potrà essere differita ad un orario successivo al fine di non intralciare l'ordinario e regolare svolgimento dell'udienza.

Quanto alle richieste di applicazione della pena ex artt. 444 e segg. c.p.p. le parti di regola si accorderanno prima dell'apertura dell'udienza ed in ogni caso segnaleranno prontamente al giudice la prospettiva di definizione.

23 - L'ufficio del GUP trasmette il fascicolo del dibattimento alla Cancelleria della sezione dibattimentale e il fascicolo del Pubblico Ministero alla Segreteria del Sostituto Procuratore almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Al fine di consentire la tempestiva trasmissione del fascicolo del dibattimento da parte dell'Ufficio G.U.P. la prima udienza sarà fissata dall'Organo giudicante non prima di tre mesi dalla data di celebrazione dell'udienza preliminare, salvi i più brevi termini prescritti da specifiche disposizioni di legge.

Nella formazione del fascicolo per il dibattimento il GUP osserva scrupolosamente le prescrizioni di cui all'art. 431 c.p.p. e cura la costituzione di un apposito fascicolo, da inserire nel fascicolo del Pubblico Ministero, contenente le notificazioni eseguite per l'udienza preliminare.

Il GUP segnala nel fascicolo del dibattimento la necessità della nomina dell'interprete e inserisce nel decreto che dispone il giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: *"la persona offesa ha il diritto di intervenire nel processo, è pertanto citata a comparire alla sopra indicata udienza al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire"*.

24 - I difensori iscritti alle liste dei difensori d'ufficio si impegnano a presenziare all'udienza di convalida per la quale siano stati incaricati dell'assistenza del detenuto o a garantire la presenza di un sostituto nominativamente indicato, salvo il caso di legittimo ed assoluto impedimento che deve

essere comunicato al momento della notifica telefonica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida.

Nel caso di assenza non giustificato del difensore di ufficio, il GIP ne dà atto nel verbale d'udienza, che verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine per la valutazione disciplinare.

Il GIP segnala altresì al Consiglio dell'Ordine il nominativo del difensore d'ufficio che sia rimasto telefonicamente non reperibile per un tempo apprezzabile ma comunque non inferiore a 15 minuti e non giustificato.

### **Disposizioni finali**

25 - Gli uffici di Procura e di Tribunale favoriranno – ai fini del migliore funzionamento delle norme del presente protocollo – la disponibilità di orari - ovvero di strumenti equipollenti - dedicati dai magistrati al colloquio nei confronti dei difensori delle parti specie in relazione alle esigenze di confronto sui riti negoziali ovvero alle comunicazioni conseguenti.

26 - Per la verifica della funzionalità del Protocollo è istituito un Osservatorio permanente presso il Tribunale, composto da Magistrati del Tribunale, dell'Ufficio GIP, della Procura della Repubblica, dal Dirigente amministrativo del Tribunale e della Procura e da Avvocati espressione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale.

Forlì, 19.12.2012

Il Presidente del Tribunale  
(*dr. Orazio Pescatore*)

Il Presidente dell'Ordine  
(*Avv. Emmanuele Prati*)

*E.P.*

Il Procuratore della Repubblica

(*dr. Sergio Sattani*)

*S. Sattani*

Camera Penale della Romagna

(*Avv. Mario Martini*)

*M. Martini*